

Testo unico in materia di sport.

CAPO VII

Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)(1)(3)(5)(10)(11)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.
- 2.** Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:
 - a)** associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);
 - b)** associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);
 - c)** associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;
 - d)** comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007

3 Articolo sostituito da art. 6, comma 47, lettera g), L. R. 27/2012

4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 36, L. R. 5/2013

5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 18/2013

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 18/2013

8 Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013

9 Comma 2 interpretato da art. 18, comma 2, L. R. 6/2014

10 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

Art. 18 bis

(Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)(5)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività

sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP;

b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto seguenti dal CONI e/o al CIP.

(1)(2)

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.

3 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle Federazioni sportive o delle Discipline sportive associate direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.

(3)

3 ter. Le Commissioni di cui al comma 3 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.

(4)

4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai

sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Note:

1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 20, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

5 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera e), L. R. 31/2017